

## Azioni di reimpiego in partenariato: De Minimis

27/06/2012

L'Avviso Azioni di reimpiego in partenariato stabilisce che l'assegnazione delle risorse finanziarie è attuata in regime di de minimis e che le imprese rientranti nel campo di applicazione devono sottoscrivere una dichiarazione sugli aiuti ricevuti, da allegare alla domanda di finanziamento.

Ai sensi della normativa comunitaria, si considera "impresa" qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica (incluse le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica); anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica sono considerate "impresa" in senso UE. Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dallo status né dall'esistenza o meno di scopo di lucro; va indagato invece l'ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto.

Con riferimento alle attività previste dall'avviso in questione, si chiarisce che, tra i soggetti che possono far parte del partenariato territoriale, non sono tenuti a presentare la dichiarazione sugli aiuti ricevuti gli operatori accreditati ai servizi al lavoro, anche se costituiti in forma di impresa.

Tali soggetti, infatti, ai sensi della L.R. 22/06 e ss.mm.ii., concorrono all'attuazione delle politiche regionali del lavoro finalizzate all'occupazione dei lavoratori, anche attraverso la costituzione di raggruppamenti per agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori in specifici settori economici o ambiti territoriali. La delibera di accreditamento (d.g.r. del 26/10/2011 n. 2412), inoltre, stabilisce che l'operatore accreditato promuove partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi per l'istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

Quindi, le attività previste dall'Avviso rientrano tra i compiti istituzionali che la normativa regionale sull'accREDITAMENTO attribuisce a tali soggetti nel loro ruolo di attuatori delle politiche del lavoro e non si configurano come attività economiche contendibili sul mercato, ma come attività svolte per conto della Pubblica Amministrazione per il pubblico interesse.

Riguardo alle attività che le **Agenzie per il Lavoro** svolgono in regime di accREDITAMENTO, si conferma che i servizi di inserimento lavorativo previsti dalla Dote Lavoro svolti mediante contratto di somministrazione (e quindi ai fini della somministrazione presso altra azienda) **non rientrano** nel regime del de minimis.

Gli stessi soggetti, in caso di partecipazione alle attività della rete di partenariato (sia in qualità di capofila che non) **non rientrano nel regime di de minimis** anche nel caso in cui, a conclusione del progetto, uno o più lavoratori presi in carico siano assunti dalla stessa agenzia con contratto di somministrazione.

TIPOLOGIA:

Bando